



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 22/SEZAUT/2018/INPR

Adunanza del 21 dicembre 2018

Presieduta dal Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento

Maurizio GRAFFEO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Simonetta ROSA, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Teresa POLITO, Anna Maria Rita LENTINI, Mario NISPI LANDI, Antonio Marco CANU;

Consiglieri Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASELLI, Rinieri FERONE, Carmela MIRABELLA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Andrea BALDANZA, Nicola BENEDIZIONE, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Mario GUARANY, Rossana RUMMO, Marcello DEGNI, Alberto STANCANELLI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO;

Primi Referendari Francesco SUCAMELI, Marco RANDOLFI;

Referendari Stefania Anna DORIGO.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, secondo cui: «La Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli Enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”

Visto il protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la rilevazione unificata degli organismi partecipati da una pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione di questa Sezione 21 luglio 2017, n. 19/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Rilevata l'esigenza, una volta conclusa la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, di procedere alla revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e di fornire agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di revisione indicazioni sull'applicazione della predetta normativa;

Viste le note n. 1555 in data 11 dicembre e n. 1563 in data 18 dicembre 2018, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, Consigliere Adelisa Corsetti;

PREMESSO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. Per agevolare gli enti nell'applicazione della citata normativa, questa Sezione ha approvato specifiche linee di indirizzo (deliberazione 21 luglio 2017, n. 19/INPR), corredate da un modello *standard* dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti tenuti alla ricognizione. I risultati di tale ricognizione sono stati comunicati, nei tempi previsti, alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell'economia e

delle finanze) di cui all'art. 15 del medesimo Testo unico, per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni- sezione revisione straordinaria".

L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11, del Testo unico.

È, quindi, necessario provvedere all'aggiornamento delle indicazioni già fornite con le menzionate linee di indirizzo, tenendo conto della continuità tra la revisione straordinaria e quella periodica.

CONSIDERATO

Il processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016 consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 24 e 20 del d.lgs. n. 175/2016. Le predette disposizioni, a loro volta, possono essere considerate l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e ss., legge n. 190/2014, in merito ai piani operativi di razionalizzazione.

Concettualmente, i criteri di razionalizzazione indicati nel Testo unico sono i medesimi. Infatti, le situazioni di criticità individuate dall'art. 20 del TUSP, come presupposti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, sono richiamate dall'art. 24 ai fini della revisione straordinaria.

Pertanto, sono da richiamare, in questa sede, i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, circa l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - e la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci. Sono del pari da richiamare le considerazioni della predetta deliberazione sulla platea delle partecipazioni societarie oggetto di ricognizione, possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità.

L'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7).

Gli esiti della revisione periodica, al pari di quelli della straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", per le verifiche di rispettiva competenza.

Altra conseguenza dell'entrata a regime della revisione ordinaria è rappresentata dalla convergenza delle relative informazioni nell'unico applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro – anziché in apposita sezione dello stesso – ove saranno acquisiti sia i dati e gli esiti della razionalizzazione periodica sia le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

Si tratta di un forte elemento di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti ai quali, diversamente dal passato, si chiede di comunicare in banca dati le informazioni relative al censimento annuale e alla revisione periodica in unica soluzione, con il vantaggio di inserire una sola volta i dati di comune interesse. Si rammenta, al riguardo, che la revisione periodica è incentrata sulle partecipazioni societarie, mentre il censimento annuale riguarda tutti gli organismi partecipati.

Con riferimento ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Tanto premesso, gli enti territoriali provvederanno a inviare le deliberazioni sulla ricognizione e i relativi esiti alle Sezioni regionali di controllo di questa Corte entro il 31 marzo 2019.

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze), sul relativo sito sono già presenti le linee operative relative all'unificazione del censimento annuale e della revisione periodica:

(http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione_partecipazioni_pubbliche.html), mentre sono prossime all'emanazione le istruzioni operative che saranno fornite unitamente alla comunicazione della data di apertura dell'applicativo.

Come nella richiamata deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, si allega il modello suggerito per essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti (piano *standard*), aggiornato con riferimento alle annualità ed integrato in taluni presupposti.

DELIBERA

di adottare le unite linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali;

Che copia della presente deliberazione venga comunicata ai Presidenti della Conferenza dei Parlamenti regionali, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione delle Province italiane (UPI) e all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 21 dicembre 2018.

Il Relatore

F.to Adelisa CORSETTI

Il Presidente

F.to Maurizio GRAFFEO

Depositata in segreteria il 21 dicembre 2018

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO